



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Sommario

- Art. 1 – Principi generali e finalità
- Art. 2 – Modalità di gestione degli impianti
- Art. 3 – Uso degli impianti
- Art. 4 – Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti
- Art. 5 – Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Deposito cauzionale
- Art. 6 – Istanza di accesso all'uso degli impianti. Ripartizione. Turni e Fasce orarie d'utenza
- Art. 7 – Concessione d'uso degli impianti
- Art. 8 – Obblighi ed oneri a carico degli utenti
- Art. 9 – Prescrizioni in materia di sicurezza
- Art. 10 - Doveri del Concessionario
- Art. 11 – Obbligo e trasparenza
- Art. 12 – Pubblicità commerciale
- Art. 13 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri
- Art. 14 – Controlli e verifiche dell'uso degli impianti
- Art. 15 – Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso
- Art. 16 – Disponibilità degli impianti da parte del Comune
- Art. 17 – Norme di rinvio
- Art. 18 – Entrata in vigore
- Art. 19 – Pubblicità del regolamento



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Art. 1 – Principi generali e finalità

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte del Comune di Modugno è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito in base a criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 2 – Modalità di gestione degli impianti

1. Nei casi in cui il Comune di Modugno non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, previo parere dell'Assessorato competente, sentita la Commissione preposta alla determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Art. 3 – Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, di allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni che partecipano ai predetti campionati, attività degli Enti di promozione sportiva, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali e dei singoli cittadini Modugnesi che faranno richiesta di svolgere attività fisico-motorie, previo presentazione di formale richiesta all'Assessorato competente, che verificata la disponibilità delle strutture potrà, a suo insindacabile giudizio, consentire l'utilizzo della struttura di che trattasi.

2. Subordinatamente alle attività e iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

Art. 4 – Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti

1. Gli impianti, di norma, devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i seguenti criteri:

a) – giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 23,00, con possibilità di pausa dalle ore 13,00 alle ore 15,00. Il sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00;

b) – il sabato pomeriggio e la domenica secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica.

2. Gli impianti, salvo esigenze di preparazione atletica ai campionati, di gare, di afflusso di utenza, di manifestazioni sportive e/o extrasportive, di norma, devono restare chiusi nei periodi e giorni seguenti:

a) – dal 10 agosto al 20 agosto e per eventuali lavori di manutenzione;

b) – nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, ferragosto, il giorno di tutti i Santi, l'Immacolata Concezione, Natale e S. Stefano e nei giorni dei festeggiamenti dei S.S. Patroni San Rocco e San Nicola da Tolentino.

3. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, gruppi sportivi amatoriali, Enti pubblici e privati, associazioni private e singoli cittadini.

4. Gli orari e i giorni di funzionamento degli impianti sportivi, all'occorrenza, possono essere modificati dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 10 (con apposita deliberazione di Giunta comunale).

Art. 5 – Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti

1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria, differenziati per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi. Le tariffe e le relative modalità di versamento sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta comunale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi.

2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, a tal fine la Giunta comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe, nonché delle penali di cui all'art. 14.



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

3. Alle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, nonché a quelle aderenti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, iscritte ai campionati regionali, provinciali e di categorie giovanili, le tariffe d'uso degli impianti sportivi per gli allenamenti, le gare di campionato e per le manifestazioni sportive sono ridotte del 50%. La stessa riduzione si applica a tutte le manifestazioni sportive e a quelle extrasportive organizzate a scopo di beneficenza. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.

4. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extrasportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa aggiuntiva, fermo restando la riduzione di cui al comma 3.

5. Per le manifestazioni sportive eccezionali, o con finalità di beneficenza, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art. 6 – Istanza di accesso all'uso degli impianti - Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza

1. Le Società e le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado e i gruppi sportivi amatoriali senza fine di lucro ai sensi dell'art. 90 della legge 27.12.2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 6 ter, della legge 21.5.2004, n. 128, che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza annuale al Comune o al Gestore, ove presente, entro il 10 luglio di ciascun anno. Nella istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero delle ore settimanali.

2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive e/o extrasportive devono presentare apposita istanza al Comune e, eventualmente, al gestore almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

3. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline, per le attività sportive svolte dai soggetti di cui al comma 1, compete al gestore, che provvede entro il 31 luglio. Se entro tale data, il gestore non ha provveduto a quanto di sua competenza, provvede entro i successivi 30 giorni la Commissione di cui all'art. 10.

Art. 7 – Concessione d'uso degli impianti

1. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita concessione d'uso. Per le attività sportive svolte dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1°, la concessione è rilasciata dal Responsabile del competente settore. Per quelle di cui all'art. 5, comma 5, il rilascio della concessione d'uso compete alla Giunta comunale.

2. Per le manifestazioni di cui al 2° comma dell'art. 6 la concessione d'uso è rilasciata dalla Giunta comunale.

3. In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste da ballo, veglioni e simili.

Art. 8 – Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose, salvo i locali deposito esistenti sotto le gradinate, istituiti per deposito attrezzature sportive, assegnate ad alcune Associazioni.

2. Il Comune e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare, per iscritto al Comune, eventuali atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso al



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.

5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.

6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Le prefate attrezzature e/o strutture aggiuntive dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza. Tali operazioni devono essere effettuate, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente, prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

7. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.

Art. 9 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il Concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione dal Comune all'utilizzo di un impianto, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità prevista dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.L.vo 626/94 e s. m.i.. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

2. Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dall'apposito Ufficio Comunale, rilascia al Comune dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente, per quanto di propria competenza.

Art. 10 - Doveri del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone orario determinato dall'Amministrazione Comunale a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente Locale per il funzionamento della struttura.



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

2. Il Concessionario assume a proprio carico le spese per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. E' obbligo dell'Amministrazione Comunale provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia ed alla vigilanza degli impianti, per il periodo di concessione.
3. Il Concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature.
4. Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta, e ricevuta autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio competente. Gli impianti non assumono veste di depositari o di custodi dei beni mobili che il concessionario introduce.
5. Il Concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività, inviata al Comune, l'effettivo utilizzo dell'impianto assegnato, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
6. Il Concessionario, su segnalazione del servizio sociale, riserva ai cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale, un numero di posti pari al 10% del numero di utenti.
7. L'accesso agli impianti è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli Istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano all'attività sportiva, salvo specifica autorizzazione.
8. E' vietato l'utilizzo degli impianti al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti, pena la revoca della concessione, salvo specifica autorizzazione.
9. Gli Istruttori devono fare osservare ai fruitori un comportamento disciplinato e rispettoso.
10. Al momento della consegna degli impianti e delle relative pertinenze, oggetto di concessione, il Concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato dell'impianto e relative pertinenze. Il Concessionario, al termine del periodo, concesso deve rilasciare l'impianto e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

11. In qualsiasi momento, il Concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale, o loro delegati, incaricato ad effettuare verifiche.

12. Al concessionario è consentita, altresì, l'esposizione di elementi pubblicitari limitatamente ai tempi di durata della prestazione sportiva. Detto materiale è rimosso a cura del concessionario, al termine della manifestazione.

Art. 11 – Obbligo di trasparenza

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso degli impianti, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello (dimensioni: cm. 70 di altezza e cm. 50 di larghezza) sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva, il nome degli istruttori, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.

Nei casi di Società o Associazioni o Enti di promozione allo sport senza fini di lucro, questi hanno l'obbligo di consegnare copia dello Statuto della Società o Associazione ed ogni partecipante o chi ne detiene la patria potestà, ha l'obbligo di dichiarare di non versare, a nessun titolo, contributi per il sostegno delle stesse. Tali dichiarazioni dovranno essere consegnate all'ufficio competente.

2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche, e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, gli utenti, sul cartello di cui al comma 1, devono indicare il nome del responsabile, il tipo di attività o manifestazione, il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.

3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 comporta la sospensione immediata della concessione d'uso, ed in caso di perseveranza, la revoca; fermo restando l'applicazione della penale di cui all'art. 16.

Art. 12 – Pubblicità commerciale

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva e sottoposta alle disposizioni di cui al Regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni.

Art. 13 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento deliberativo del competente organo comunale.

Art. 14 – Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavvisi alcuni. In ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 15 – Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale. Nei casi più gravi potrà, altresì, sospendere o revocare la predetta concessione, fermo restando l'applicazione della penale.

2. Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con la stessa deliberazione che stabilisce le tariffe d'uso.

Art. 16 – Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune, previo avviso scritto di almeno 10 giorni, ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

2. Nei casi di cui al comma 1° il Comune, secondo l'esigenza, procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Art. 19 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.